



## TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO

il Tribunale di Avezzano, in persona del Presidente Dott. Eugenio Forgillo,

il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avezzano, in persona del Presidente in carica Avv. Franco Colucci,

l'Agenzia delle Entrate, in persona del direttore provinciale di L'Aquila, dr. Franco Susi

### **premess**

che in data 16 marzo 2016 il Presidente del Tribunale ha incontrato i Giudici assegnati al settore civile del Tribunale di Avezzano nonchè gli Avvocati all'uopo delegati dal locale Consiglio dell'ordine, Camera penale, Adu, Aiga, Movimento forense per procedere alla stesura di un Protocollo d'intesa per la liquidazione accelerata delle richieste di pagamento degli onorari in favore dei difensori delle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato in materia civile;

all'incontro hanno partecipato anche i funzionari delegati dell'Agenzia delle Entrate, dell'ufficio territoriale di Avezzano;

che in data 5 aprile 2016 il gruppo di lavoro ha apportato ulteriori correttivi;

che in particolare è emersa la necessità di individuare una modalità di presentazione delle istanze che tenga conto della novità normativa costituita dal comma 3 bis dell'art. 83 del T.U. spese di giustizia, che, in materia di liquidazione del gratuito patrocinio prevede che: "il decreto di pagamento è emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta";

che, peraltro, l'applicazione pratica di tale novità deve tenere conto della necessità delle Cancellerie addette di verificare, prima dell'udienza, la permanenza dei presupposti (in particolare quelli reddituali) delle parti ammesse), per la liquidazione delle istanze presentate;

che in particolare l'Agenzia delle Entrate di Avezzano ha informato di aver preso contatti con l'Ordine degli Avvocati di Avezzano per snellire e accelerare le verifiche concernenti i requisiti reddituali per l'ammissione al gratuito patrocinio civile, manifestando la propria disponibilità a sottoscrivere un protocollo con il Tribunale di Avezzano ed il predetto Ordine;

che le parti ravvisano l'utilità di un tale servizio al fine di consentire, in particolare nei casi dubbi e comunque in via facoltativa, un accertamento che preceda la presentazione dell'istanza di ammissione a favore di soggetti privi dei requisiti reddituali richiesti dalla legge, evitando in tal modo l'avvio di procedimenti penali nei confronti degli stessi;

che le parti hanno convenuto come tale formula proficua di collaborazione possa costituire una *best practice* eventualmente esportabile in altri territori;

tutto ciò premesso,

con il presente atto convengono quanto segue:

### **art. 1) modalità di ammissione.**

L'Agenzia delle Entrate al fine di consentire ai soggetti interessati all'ammissione al gratuito patrocinio ed ai loro difensori, in particolare nei casi dubbi e comunque in via facoltativa, un accertamento che preceda la presentazione dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio,

evitando in tal modo la presentazione di istanze non accoglibili e l'avvio di procedimenti penali a carico dei soggetti che avessero attestato falsi dati reddituali, ha fornito l'indirizzo pec [dp.laquila@pce.agenziaentrate.it](mailto:dp.laquila@pce.agenziaentrate.it) tramite il quale sarà possibile agli avvocati, muniti di apposita delega da parte dei propri assistiti, chiedere una verifica celere delle condizioni reddituali di questi ultimi ai fini dell'ammissione al gratuito patrocinio;

**art. 2) modalità di liquidazione**

I difensori delle parti ammesse al gratuito patrocinio in materia civile, per consentire la liquidazione al termine della fase, dovranno presentare l'istanza, nei giudizi di cognizione, non oltre il termine fissato per il deposito della comparsa conclusionale; nei procedimenti con il rito del lavoro, entro il termine che viene usualmente assegnato dal Giudice per il deposito delle memorie conclusive; nei procedimenti cautelari, entro l'udienza finale.

**Art. 2.1) Documenti necessari per la liquidazione**

Il difensore, al momento del deposito dell'istanza si impegna ad allegare una nuova auto certificazione dei redditi del cliente ammesso al gratuito patrocinio al fine di riconfermare la permanenza dei requisiti reddituali.

Se con l'istanza di liquidazione non verrà prodotta nuova autocertificazione sarà la cancelleria a procedere con i controlli dovuti, senza che ciò possa comportare ritardo nel deposito del provvedimento di merito. A tal fine, nei casi d'urgenza o dubbi la cancelleria potrà richiedere la collaborazione dell'Agenzia delle Entrate.

**Art. 3) Modalità di presentazione della richiesta di liquidazione**

L'istanza dovrà essere presentata con le modalità di deposito degli atti attualmente in vigore (P.C.T.).

**Art. 4) Entrata in vigore**

Considerati i tempi di divulgazione del presente accordo ed i tempi necessari per il deposito dell'istanza prima dell'udienza, le istanze di liquidazione con le modalità sopradescritte andranno presentate **a partire dal 20° giorno successivo alla data di sottoscrizione.**

Si allegano:

- 1) verbale dell'incontro del 16.3.2016;

Avezzano, 20 maggio 2016

Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati  
f.to Avv. *Franco Colucci*

Il Direttore Provinciale dell'Agenzia delle Entrate  
f.to Dr. *Franco Susi*

Il Presidente del Tribunale  
f.to Dott. *Eugenio Forgillo*